



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1267 del 04/10/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1069 del 06/10/2021

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **21/2021** a favore della Ditta **CIS s.r.l.** per l'attività di lavorazione e trasformazione derivati agrumari svolta nello stabilimento sito in via T. Roosevelt n° 2 del Comune di Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
- VISTA** l’istanza di AUA inoltrata dalla Ditta **CIS s.r.l.** per i titoli abilitativi di cui all’art. 3 comma 1 lett. a), c) e e) del D.P.R. n° 59/13, pervenuta tramite SUAP con nota protocollo n° 5298 del 25.03.2021 e successiva integrazione protocollo n° 10415 del 01.06.2021, assunte al Protocollo generale di questo Ente rispettivamente ai nn. 13005/21 del 07.04.2021 e 20711/21 del 01.06.2021 per l’attività di lavorazione e trasformazione derivati agrumari svolta nello stabilimento sito in via T. Roosevelt n° 2 del Comune di Messina;
- VISTA** la D.D. n° 38 del 27.03.2013, ancora in corso di validità, rilasciata da questa Direzione per l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli inquinanti emessi dal generatore di produzione vapore;
- VISTO** il verbale n° 18cds A.U.A. del 12.07.2021 della Conferenza di Servizi, convocata in modalità telematica da questa Direzione con nota protocollo n° 21203/21 del 07.06.2021, durante la quale si decide di procedere all’adozione dell’AUA dopo aver ottenuto alcune precisazioni da parte della Ditta e dopo che saranno pervenuti i pareri endoprocedimentali da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento;
- VISTO** il N.O. allo scarico nelle rete comunale acque nere a condizione da parte dell’AMAM prot. n° 6218 del 29.03.2021, trasmesso dal SUAP con nota prot. n° 14953 del 13.07.2021, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 25745/21;
- VISTO** il parere n° 13 del 20.07.2021 rilasciato dall’Ufficio Catasto Emissioni nel quale vengono confermati i limiti degli inquinanti emessi in atmosfera dal generatore di produzione vapore e le prescrizioni cui ottemperare;
- VISTO** il N.O. acustico con prescrizioni rilasciato dall’Area Tecnica Dip. Servizi Ambientali Servizio Ambiente e Sanità, pervenuto tramite SUAP con nota protocollo n° 19465 del 15.09.2021, assunta in pari data al ns. protocollo n° 31726/21. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 1);
- CONSIDERATO** che il presente atto è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l’insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo statuto dell’Ente;
- PRESO ATTO** che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l’Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
- VISTO** l’art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della Ditta **CIS s.r.l.** per l'attività di lavorazione e trasformazione derivati agrumari svolta nello stabilimento sito in Via T. Roosevelt n° 2 del Comune di Messina ai sensi del comma 1 lett. a), c) ed e) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. alle seguenti condizioni:

Titolo abilitativo a)

Art. 1) i reflui prima dell'immissione nello scarico dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura;

Art. 2) i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06;

Art. 3) Il Gestore, per lo scarico delle acque reflue, oltre ad attenersi alle prescrizioni imposte dall'AMAM, dovrà:

1. collocare un contatore volumetrico in uscita dei reflui produttivi;
2. eseguire annualmente le analisi sul refluo di origine produttiva prevedendo i parametri minimi: pH, COD, BOD₅, SST, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi e Saggio di tossicità acuta, inviando gli esiti analitici all'AMAM, all'ARPA di Messina e a questa Direzione;
3. mantenere separati e distintamente campionabili i reflui provenienti dai servizi igienici da quelli provenienti delle acque reflue industriali, prevedendo distinti pozzetti di ispezione e campionamento, assicurandone la costante disponibilità alle Autorità preposte al controllo;
4. sospendere lo scarico in caso di anomalia nella sua composizione (superamento dei limiti tabellari), provvedendo a smaltire i reflui come rifiuto, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/06, fino alla normalizzazione dei valori parametrali;
5. sottoporre a costante manutenzione il presidio depurativo e procedere alla rimozione tempestiva dei fanghi in esubero nei comparti di ossidazione biologica e sedimentazione finale;
6. assicurare il destino dei prodotti della depurazione (grigliato e fanghi) nel rispetto della normativa vigente sui rifiuti;
7. dare notizia anticipata, al fine di consentire tutte le valutazioni e prescrizioni opportune, di ogni variazione del ciclo tecnologico che possa influire sulla qualità e sulla quantità delle acque restituite;
8. trasmettere annualmente all'AMAM, all'ARPA di Messina e a questa Direzione, unitamente agli esiti analitici di cui al punto 2, una relazione di sintesi sulle attività svolte riferendo sui quantitativi di acque attinte per il processo e restituite in p.f., quantità media lavorata e prodotta e volumi di scorie di depurazione.

Qualora la Ditta dovesse mettere in esercizio l'impianto di lavorazione del frutto fresco, dovrà darne tempestiva comunicazione agli Enti preposti ed il controllo analitico dovrà essere effettuato nel periodo di marcia a regime di detto impianto.

Titolo abilitativo c)

Art. 4) La Ditta, già autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 con D.D. n° 38 del 27.03.2013 e in osservanza a quanto disposto dal D.Lgs. n° 183/17 Parte I , All. 2, Par. 1.3, è autorizzata alle emissioni in atmosfera prodotte dai due generatori di vapore che affluiscono ad un unico camino (E1).

Viene, pertanto, fissato il valore limite alle emissioni degli inquinanti:

Punto di emissione	Descrizione	Limite <i>(espresso in mg/Nm³ anidri)</i>
E1	Caldaia produzione vapore	Polveri: 150 Ossidi di azoto (NO ₂): 500 Ossidi di zolfo ⁽¹⁾ (SO ₂) : 1000 <u>Dal 1° gennaio 2030</u> <i>(art. 273-bis comma 5 del D.Lgs. n° 183/17)</i> Polveri: 50 Ossidi di azoto ⁽²⁾ (NO ₂): 500 Ossidi di zolfo ⁽³⁾ (SO ₂) : 350

L'O₂ di riferimento nell'effluente gassoso è del 3%.

- (1) Il valore limite di emissione si considera rispettato se sono utilizzati i combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%.
- (2) 200 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gasolio
- (3) Il valore limite di emissione si considera rispettato se viene utilizzato gasolio

Art. 5) Il Gestore dovrà effettuare al punto E1 la misurazione delle emissioni con cadenza **annuale**, comunicando anticipatamente la data in cui verranno svolte le prove, a questa Direzione e all'ARPA di Messina affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentate secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n. 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I certificati delle analisi dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti entro **60 giorni** dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti.

Art. 6) Il Gestore, per i metodi di campionamento, analisi e valutazione relative alle emissioni del punto E1, dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN, ove queste non siano disponibili, sulle base di pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non siano disponibili, sulla base di pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti nel rispetto dell'All. VI, Parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. I risultati analitici degli autocontrolli dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e l'incertezza della misurazione derivante dal metodo di campionamento/analisi impiegato. Nel caso di superamento dei limiti degli inquinanti imposti, accertato durante i campionamenti in regime di autocontrollo, dovrà effettuare la comunicazione entro le successive 24 ore agli Enti preposti al controllo.

Art. 7) Inoltre il Gestore dovrà:

1. procedere, nel caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione degli inquinanti, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente gli Organi di controllo, così come previsto dall'art. 271, commi 14 e 20 ter del D.Lgs. n°152/06. Dovrà essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'All. VI alla Parte V del decreto sopra citato, il motivo dell'interruzione del funzionamento degli

impianti, nonché la data e l'ora dell'interruzione, del ripristino e la durata in ore della fermata. Detto registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo;

2. rispettare, per le emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo, le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte V del D. Lgs. n°152/06;
3. annotare su apposito registro tutte le operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento relazionando, con periodicità **annuale**, agli Organi di controllo competenti;
4. comunicare agli Organi di controllo, come previsto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06, qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva.

Titolo abilitativo e)

Art. 8) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche ed ottemperare alle prescrizioni riportate nell'All. 1.

Disposizioni generali

Art. 9) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 10) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica sostanziale, il Gestore dovrà rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 11) Il Dipartimento ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n° 6.

Art. 12) Questo Ente, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 152/06, si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 13) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 14) Si dispone, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente, l'inoltro del presente documento al SUAP di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto e, per conoscenza, alla Ditta interessata, all'AMAM, all'Area Tecnica del Comune di Messina e all'ARPA di Messina.

Art. 15) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in via T. Roosevelt n° 2 del Comune di Messina.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, presente agli atti di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, li 04.10.2021

**Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano**



**Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto**
*Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 688 del 01/07/2021)*

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Data della firma digitale

**Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto**
*Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 688 del 01/07/2021)*

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla



COMUNE DI MESSINA
AREA TECNICA
DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO AMBIENTE E SANITA'

OGGETTO: *RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - NUOVO
AUTORIZZAZIONE IMPATTO ACUSTICO*
DITTA: CIS SRL

RIFERIMENTO PRATICA SUAP: *01869320836-12012021-1450*
Prot. n. 2000 del 04/02/2021

NULLA OSTA

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza prodotta dal sig. *Briguglio Pietro*, n.q. di gestore della *Ditta CIS SRL* con sede legale ed attività produttiva *ubicata al p.t. di un fabbricato di via Roosvelt, 2 - Messina, identificato al N.C.E.U. al fg.236 part. 120 sub. 18 cat. D/08* ed intese all'ottenimento dell'*Autorizzazione Unica Ambientale* per l'attività dedita alla lavorazione e conservazione di frutta ed ortaggi oggetto del presente Nulla Osta, pervenute tramite il *Servizio SUAP* in data *24/02/2021 prot. n. 51742 e prot. n. 51752*;

VISTE le successive note integrative *prot. n. 84362 del 25/03/2021, prot. n. 151545 del 07/06/2021, prot. n. 17391 del 29/06/2021, prot. n.125226 n. 12/07/2021, prot. n. 226280 del 03/09/2021 e prot. n. 227164 del 06/09/2021*;

VISTA la nota della *Città Metropolitana, prot. n. 21203 del 07/06/2021, introitata con nota prot. n. 153901 del 07/06/2021*, con la quale viene comunicata indizione di *Conferenza di Servizi in modalità telematica*, in ossequio alle nuove disposizioni, il giorno *12/07/2021*;

VISTA la *relazione tecnica* a firma dell'ing. *Giovanni Repici*, introitata con nota *prot. n. 176060 del 01/07/2021, dalla quale si evince che "... lo stabilimento è individuato al fg 236 part. 120 sub. 18 ... " e che "... lo stabilimento industriale di cui alla presente relazione è conforme urbanisticamente e dotato di ogni autorizzazione..."*;

VISTA la nota del *Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici – Ufficio SCA Agibilità prot. n. 181906 del 08/07/2021*, con la quale si comunica che, da una consultazione sulla piattaforma DAERAnet relativamente all'unità immobiliare in questione (fg. 236 part. 120 sub. 10) risulta un procedimento CILA ID

55765, relativo alla realizzazione di un passo carrabile per l'accesso carrabile. Ai fini dello stato legittimo dell'immobile (oggi art. 9 – bis dpr 380/01), per tale procedura il tecnico incaricato, *ing. G. Repici, dichiara che il fabbricato è stato costruito in epoca antecedente al 01/09/1967 e ricadendo il medesimo fuori dal perimetro urbano, definito dal c.d. Piano Borzì, all'epoca non era suscettibile di rilascio del preventivo titolo edilizio abilitativo*. Detta procedura CILA risulta con comunicazione di fine lavori prot. 179125 del 06/07/2021. Relativamente all'unità immobiliare sopra citata, allo stato, *non risulta ancora trasmessa la conseguenziale SCA (segnalazione certificata di agibilità)*, da depositare entro giorni 15 dalla comunicazione di fine lavori, pena irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa prescritta dall'art. 24 comma 3 DPR 380/01;

VISTO il *verbale della Conferenza di Servizi*, n. 18 cds AUA del 12/07/2021, trasmesso dalla *Città Metropolitana di Messina con nota prot. n. 25650 del 12/07/2021* ed introitato con nota *prot. n. 186438 del 13/07/2021 ed, altresì, inviato dal Servizio SUAP il 14/07/2021 ed introitato con nota prot. n. 188253/2021*;

VISTA la relazione tecnica di *Valutazione Previsionale di Impatto Acustico*, redatta dal *Dott. Marco Gheza (elenco ENTECA n 127)* ed introitata con *note prot. n. 226280 e n. 227164/2021*, dalla quale risulta:

- *Che la CIS srl opera nel settore della produzione di succhi e derivati agrumari ed è sita in via Roosevelt, 2 – Messina;*
- *Che la zonizzazione acustica del Comune di Messina inquadra lo stabilimento sito in via Roosevelt, 2 in area IV (area di intensa attività umana) i cui limiti sono: LeqA = 65 dBA di giorno (ore 06,00 – 22,00) e 55 dBA di notte (ore 22,00-6,00);*
- *Che l'attività lavorativa si svolge esclusivamente in orario diurno;*
- *Che, per permettere di diversificare le modalità di immissione del rumore, è stata effettuata una distinzione tra macchinari posti all'interno dell'edificio, quindi in locali chiusi e quelli posti all'esterno;*
- *Che, al fine della valutazione dell'impatto acustico, è stato redatto un censimento dei recettori di una piccola porzione del territorio, estendendosi in un'area di circa 50 m dal perimetro dello stabilimento di cui trattasi;*
- *Che, al fine di valutare lo scenario che creerebbe i livelli massimi di immissione, i valori del rumore ambientale sono stati rilevati facendo attivare contemporaneamente tutti gli impianti ed attrezzature di lavorazione e manipolazione della materie prime che presentano alti valori di emissione, anche se il ciclo produttivo non prevede l'utilizzo contemporaneo di tutti gli impianti; che sono state attivate anche tutte le sorgenti di rumore poste all'esterno e specificate nella tab. "M" riportata in relazione;*
- *Che i valori riscontrati evidenziano come i livelli di intensità sonora, rilevati durante l'attivazione delle sorgenti e durante il funzionamento dell'impianto dell'opificio, LA (Livello di rumore ambientale), sono di fatto simili ai livelli di intensità del rumore residuo condizionato dalla presenza di traffico veicolare ed ulteriori attività commerciali;*

- *Che le misurazioni nei punti "F" e "G", riportate in relazione, sono state effettuate in facciata ai più vicini edifici residenziali esposti ed evidenziano valori molto elevati ma non dipendenti dalle fasi di produzione della CIS Srl; in particolare nel punto "G" è stata individuata una sorgente di rumore che maschera le immissioni prodotte dall'opificio che risultano, dalla simulazione software effettuata in quel punto, di modesta entità ed abbondantemente inferiori al limite assoluto di immissione dettato dalla Zonizzazione Comunale pari a $LeqA = 65$ dBA riferite al periodo diurno (ore 6,00 – 22,00);*
- *Che gli attuali valori delle immissioni riportati in relazione sono stati raggiunti mediante un intervento di mitigazione acustica consistente nell'installazione di una schermatura acustica effettuata sulla principale sorgente di rumore posta in esterno;*
- *Che la barriera acustica di cui sopra, interposta tra il fronte di immissione dei macchinari e le più vicine abitazioni, ha permesso una riduzione dei livelli di pressione sonora evidenziati nella analisi previsionale di cui trattasi nella quale non è presente l'effetto della barriera acustica;*
- *Che nelle conclusioni redatte dal tecnico competente Dott. Marco Gheza, si evince che:*
 - *i rilievi fonometrici in combinazione con le analisi previsionali, effettuati tramite simulazione software delle immissioni di rumore, hanno permesso una profonda analisi dei livelli di pressione sonora generata dall'opificio;*
 - *i livelli di intensità sonora, rilevati in presenza delle immissioni, sono compatibili con i rumori già presenti sui luoghi e all'interno dei limiti di normale tollerabilità;*
 - *che tale analisi è valida esclusivamente con attività di attività svolte nel periodo di riferimento diurno;*

pertanto le immissioni prodotte dall'azienda CIS Srl, sita in via Roosevelt, 2 – Messina, operante nel settore della produzione di succhi e derivati agrumari, non modifica il clima acustico dei luoghi e presenta livelli di intensità compatibile con quelli già esistenti.

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, l'art. 8, comma 6

VISTO il D.P.C.M. 14/11/1997

VISTO il D.M. 16/03/1998

VISTO il D.P.R. 19/10/2011 n. 227

VISTO il regolamento sulla Zonizzazione Acustica del Territorio del Comune di Messina, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12/C del 22 marzo 2001.

Restano fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi per eventuali diritti di terzi

ESPRIME

Parere Ambientale Favorevole ai fini dell'esercizio dell'attività rumorosa relativa alla lavorazione e conservazione di frutta ed ortaggi della **Ditta CIS SRL, ubicata al p.t. di un fabbricato di via Roosevelt, 2 - Messina, identificato al N.C.E.U. al fg.236 part. 120 sub. 18 cat. D/08** sulla base della documentazione prodotta e

PRESCRIVE

- **Che** la Ditta si attenga entro i valori limite di immissione previsti per la classe di appartenenza ed alla normativa di settore vigente e che si dovrà uniformare alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione che saranno, in materia, emanate dalle competenti autorità, nei limiti temporali e con le modalità in esse stabilite;
- **Che** la Ditta, nello svolgimento dell'attività, non rechi nocimento agli abitanti limitrofi residenti;
- **Che** qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico;
- **Che** in corso di esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali su apparecchiature ed impianti tecnologici tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
- **Che** vengano osservate, sotto comminatoria delle sanzioni amministrative e penali, le prescrizioni di cui sopra nonché ogni altra stabilita dalla legislazione di settore vigente;
- **Che** il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla normativa di settore vigente ed dalla classe di appartenenza, comporta, oltre alle sanzioni previste, la sospensione delle attività rumorose e della autorizzazione all'esercizio dell'attività fino all'evento adeguamento ai limiti fissati dalla normativa;
- **Che** è necessario ed auspicabile che la Ditta provveda a presentare all'Autorità competente, ogni quattro anni a far data dal rilascio dell' AUA la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.

Il presente Nulla Osta, in quanto riferito specificatamente alla "Valutazione di Impatto Acustico", **non ha carattere assorbente o di sanatoria rispetto ad altri obblighi e/o altre autorizzazioni propedeutiche o necessarie per l'esercizio dell'attività** di cui trattasi; o **rispetto alla regolarità tecnico amministrativa e/o agibilità dell'immobile in cui viene esercitata l'attività**, che dovranno essere oggetto di separata valutazione e/o procedimenti, anche da parte di altri Enti o Dipartimenti preposti.

L'Istruttore Tecnico
(Dott. ssa Simonetta Buemi)



Il Dirigente del Dipartimento
(Ing. Francesco Jello)

Il Dir. Sez. Tecnica
(Ing. Salvatore Arena)

